

Allegato 1)

CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI - APPROVAZIONE PIANO RELATIVO A PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, SETTORI DI INTERVENTO, RIPARTO DEL FONDO, MODALITA' DI CONCESSIONE E TEMPI PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti interessati dovranno presentare le richieste di contributo entro i termini sotto- elencati:

a) Interventi per attività ordinaria

Le domande per la concessione di contributi per l'attività ordinaria dovranno, fatte salve le domande già pervenute in corso d'anno in regola con i requisiti di forma, essere presentate entro il termine ordinatorio di **VENERDI' 20.12.2024**.

b) Interventi per attività straordinaria

Le domande per la concessione di contributi per attività straordinarie dovranno essere presentate per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa.

Sono fatti salvi gli importi eventualmente già liquidati e le domande eventualmente già presentate nel corso del 2024.

2. SETTORI DI INTERVENTO E RIPARTO DEL FONDO

Premesso che lo stanziamento complessivo previsto nel bilancio di previsione 2024 per la concessione dei benefici economici in oggetto ammonta ad **€ 18.500,00** e che i settori d'intervento sono elencati all'art. 10 del Regolamento comunale;

3. CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI

Entro 90 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini indicati al punto 1) lett. a), o dalla data di presentazione delle singole richieste presentate ai sensi del punto 1) lett. b) dovrà essere completata l'istruttoria prevista dall'art. 8 commi 1° e 2° del regolamento comunale.

La richiesta di integrazione sospende la decorrenza dei termini sopraindicati fino alla data di presentazione della documentazione aggiuntiva.

Entro i successivi 90 giorni, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale, saranno adottati i provvedimenti di assegnazione o diniego.

La decisione sarà comunicata agli interessati e, nei casi di rigetto della domanda di contributo, dovranno essere indicate anche le motivazioni.

Entro 5 giorni dal ricevimento della risposta negativa, il richiedente potrà presentare in forma scritta le proprie osservazioni.

La Giunta Comunale esaminerà il ricorso e fornirà, sempre in forma scritta, la decisione in merito all'accoglimento od al rigetto dello stesso.

L'erogazione dei contributi concessi avverrà nel rispetto di quanto indicato dal regolamento comunale.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

La domanda dovrà pervenire, completa della documentazione richiesta, entro il termine fissato dal presente bando e secondo quanto stabilito dal Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

Dal 1° gennaio 2011 è vietato per i Comuni effettuare spese di sponsorizzazione ed il discrimine tra "sponsorizzazioni" e "contributi" nasce dalla tipologia di attività svolte dall'associazione. Pertanto il Comune dovrà valutare se si tratta di attività rientranti nelle competenze dell'ente locale ed esercitate, in via mediata ed in forma sussidiaria, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. **(art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010).**

Dal 1° gennaio 2013 gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche **(art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012).**

Come sottolineato però dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia (parere 89/2013 e delibera n. 226/2013) sono previste delle eccezioni per alcune tipologie di associazioni e

deve essere analizzata anche la tipologia di servizi erogati dall'associazione (parere 89/2013: [...] *risulta esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione*).

Pertanto, per quelle associazioni che erogano servizi, in genere sulla base di una convenzione, dovrà essere effettuata una valutazione relativa alla natura stessa dell'ente, alla tipologia dei servizi erogati ed al contenuto dell'eventuale convenzione in essere con il Comune.

5. PUBBLICIZZAZIONE

I contenuti del presente piano saranno comunicati alle associazioni ed agli enti operanti nel territorio comunale.

6. VARIAZIONI

Come previsto dall'art. 6 - comma 2 - del regolamento potranno essere apportate modifiche ed integrazioni al presente piano per quanto concerne le scadenze e le tipologie d'intervento qualora si verificassero ulteriori disponibilità finanziarie nel corso dell'anno.